



ISTITUTO CULTURALE LADINO VIGO DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n. 87 di data 7 ottobre 2015

OGGETTO:

Affido incarichi, ai sensi dell'art. 39-sexies, comma 2 del Capo I bis della L.P.19 luglio 1990, n. 23, nell'ambito del progetto speciale "VoLF" un thesaurus lessicografico per il ladino di Fassa

Premesso che:

nel Documento Programmatico per l'anno 2015, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40 di data 19 dicembre 2014 e ss.mm., ed in particolare nell'allegato n.1 "Progetto VoLF – Vocabolar Ladin Fascian – Un thesaurus lessicografico per il ladino di Fassa", di valenza biennale, è stata programmata la realizzazione di un "Vocabolario della lingua ladina di Fassa", che raccolga e documenti l'intero patrimonio lessicale del ladino fassano, in tutte le sue varietà locali, utilizzando tutte le sue manifestazioni – scritte e orali – di cui possediamo la documentazione:

Il progetto, peraltro già avviato con risorse interne, ha ottenuto il finanziamento, della Regione Autonoma Trentino Alto Adige dell'importo di € 60.000,00 (delibera Giunta Regionale n. 77 di data 22.04.2015), a fronte di una spesa ammessa pari ad € 79.900,00.

Analizzando nel dettaglio le modalità operative per la redazione di tale opera si è evidenziata la necessità di ricorrere ad una équipe di esperti esterni di elevato livello di specializzazione professionale al fine di garantire continuità ed efficacia alle operazioni di raccolta e codifica dei dati lessicali ottenuti mediante lo spoglio automatico e manuale dei testi ladini esistenti in formato cartaceo e digitale, da inserire nella banca dati FAS-TAL per la lemmatizzazione. A tal fine, il piano finanziario del progetto ha previsto di incaricare n. 3 lessicografi:

1. Iori Nives, incaricata con determinazione del Direttore n. 19 di data 29 gennaio 2015 e con successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 di data 26 maggio 2015 fino al 31.07.2015, ha comunicato per le vie brevi, la sua disponibilità a proseguire nell'incarico fino alla fine dell'anno 2015;
2. Ilaria Fiorentini, incaricata con determinazione del Direttore n. 43 di data 6 maggio 2015 per 30 giorni, ha completato il proprio lavoro ed ha comunicato alla Direzione di questo ente che, per il momento, non è disponibile ad assumere un nuovo incarico;
3. Monica Lorenz, incaricata con determinazione del Direttore n. 30 di data 2 marzo 2015 per 30 giorni e con successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 26 maggio fino alla fine dell'anno 2015;

Contestualmente, ai sensi dell'art. 39 duodecies comma 2 del Capo I bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23, sono stati incaricate due collaboratrici non in possesso di titolo di studio specialistico, ma con competenze e conoscenze specifiche della lingua e cultura ladina, per il lavoro di informatizzazione di testi ladini significativi per lo studio del lessico patrimoniale, redatti da personalità legate alla cultura tradizionale nei decenni che vanno dal secondo dopoguerra sino agli anni '80, antecedenti quindi alla fase di standardizzazione valliva.

Si intende ora procedere alle operazioni di codifica, revisione e strutturazione dei dati lessicali e si ritiene necessario affidare tale incarico ad esperti esterni appositamente individuati, che posseggano formazione accademica ed elevate competenze nel trattamento di dati linguistici e risorse lessicali specificamente nel campo della lessicografia bilingue, della dialettologia e delle lingue di minoranza.

L'art. 39 sexies del capo I bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 autorizza il ricorso a personale esterno per attività complesse che presuppongono nel prestatore il possesso di una professionalità altamente qualificata che può essere affidata in via fiduciaria. Le prestazioni sopra descritte ed oggetto del presente provvedimento hanno esattamente tali caratteristiche di complessità ed alta specializzazione, presupponendo saperi linguistico/informatici di tipo specialistico non disponibili fra il personale dipendente di questo istituto.

A tale scopo sono stati valutati i C.V. dei seguenti esperti, i quali si sono dichiarati disponibili a svolgere un incarico nell'ambito del progetto "VoLF". In particolare:

1. La dott.ssa Michela Giovannini, consulente linguistica, esperta in dialettologia, sociolinguistica, linguistica delle varietà di minoranza italiane con particolare approfondimento delle varietà ladine, con proposta di consulenza della ditta individuale Michela Giovannini Consulente linguistica P.I. 022275060222 di data 28 settembre 2015 successivamente modificata in data odierna ha comunicato di essere disponibile a svolgere il lavoro di revisione e strutturazione dettagliatamente descritto nella proposta di n. 9.000 record lessicografici nel periodo 1 ottobre 2015- 10 dicembre 2015 a fronte di un compenso lordo di 4.375,00 (+ rivalsa I.N.P.S. 4%);
2. Il dott. Fabio Scetti, esperto in linguistica generale, sociolinguistica e linguistica delle lingue di minoranza, con proposta acquisita al ns. prot. n. 1562/2015 di data 7 ottobre 2015 ha comunicato la sua disponibilità ad assumere un incarico di collaborazione occasionale per il lavoro di controllo e ripulitura di n. 4.000 lemmi, di controllo degli apparati flessionali e grammaticali e strutturazione dei rinvii, strutturazione e lemmatizzazione delle polirematiche a fronte di un compenso lordo onnicomprensivo di € 2.500,00 da svolgersi nel periodo 15 ottobre 2015-15 novembre 2015;
3. La dott.ssa Silvia Pallini, esperta in lingue di minoranza e ricercatrice in progetti di documentazione e diffusione dei materiali culturali di comunità montane di lingua romanza, con proposta acquisita al ns. prot. n. 1545/2015 6 ottobre 2015 ha comunicato la sua disponibilità ad assumere un incarico di collaborazione coordinata e continuativa avente ad oggetto il lavoro di revisione e strutturazione di 11.000 record lessicografici a fronte di un compenso lordo onnicomprensivo di € 7.590,00 da svolgersi entro il 19 dicembre 2015;
4. La ditta CELE, Centre d'Études Linguistiques pour l'Europe, nella persona del dott. Vittorio Dell'Aquila, ditta specializzata in linguistica computazionale, sviluppo e gestione di database per il trattamento automatico delle lingue di minoranza e in particolare della lingua ladina, ha presentato un preventivo di spesa (ns. prot n. 1440/2015 del 21 settembre 2015) per lo sviluppo, la gestione e l'implementazione del toolbox lessicografico predisposto ad hoc per il progetto VoLF, la programmazione tecnico-scientifica secondo le indicazioni dell'Istitut Cultural Ladin, il coordinamento operativo dell'attività linguistica e lessicografica, il controllo della coerenza lessicografica degli articoli realizzati dai collaboratori, il controllo e lo sviluppo della funzione *check print* del database e infine per l'utilizzo di un server per il lavoro online con accesso multiutente (tre licenze per un anno), a fronte di un compenso di e 11.300,00 (I.V.A. 22% esclusa) da svolgere entro il 10 dicembre 2015;
5. La SERLING soc. coop., nella persona del dott. Alessandro Carrozzo, linguista computazionale esperto in lingue e nella creazione di sistemi per il trattamento automatico delle lingue di minoranza e in particolare della lingua ladina e lingue affini, ha infine presentato un preventivo di spesa (ns. prot. n. 1438/2015 del 21 settembre 2015) per il lavoro di assistenza nella implementazione del suddetto toolbox lessicografico e la revisione e strutturazione di 2.000 record lessicografici, la revisione di errori di immissione della base di dati, il canone d'uso per l'utilizzo di sistemi di condivisione di dati, a fronte di un compenso lordo di e 5.500,00 (I.V.A. esclusa) da concludersi entro il giorno 10 dicembre 2015;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la circolare della PAT prot. n. 2123/GEN/08/D319/SF/FG/LUC di data 5 novembre 2008 con la quale è stato inviato l'aggiornamento del testo coordinato delle disposizioni attuative del Capo I bis della legge 19 luglio 1990, n. 23;
- accertato che l'art. 39 sexies del capo I bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 autorizza il ricorso a personale esterno per attività complesse che presuppongono nel prestatore il possesso di una professionalità altamente qualificata che può essere affidata in via fiduciaria;
- ritenuto che i collaboratori individuati ed elencati ai punti 1.-5. siano, per competenze e conoscenze, idonei a svolgere il lavoro descritto dettagliatamente nelle singole proposte e necessario all'Istituto per proseguire in maniera efficace nella realizzazione del progetto "VoLF";
- ritenuti i compensi concordati congrui in ragione dell'elevata specializzazione degli esperti individuati, ravvisabile nell'alta formazione accademica e nel possesso di elevate competenze specialistiche nel trattamento di dati linguistici e risorse lessicali specificamente nel campo della lessicografia bilingue, della dialettologia e delle lingue di minoranza, necessarie per procedere alle operazioni di codifica, revisione e strutturazione dei dati lessicali, alla luce della complessità generale dell'opera in oggetto;
- dato atto che gli incarichi verranno svolti presso le residenze/sedi dei collaboratori/consulenti;
- acquisita la documentazione prevista dall'art. 39 octies comma 1 lettere a), b), c) e d) della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
- preso atto che non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione previste dagli articoli 39 septies comma 3) e 39 novies del capo I bis della L.P., n. 23, nonché dall'art. 53 bis della L.P. 3 aprile 1997, n. 7 così come risulta dalle dichiarazioni acquisite;
- visti gli schemi di contratto da stipulare con la dott.ssa Pallini e con il dott. Scetti;
- ritenuto di stipulare i contratti con la CELE, Centre d'Études Linguistiques pour l'Europe, SERLING soc. coop, e con la ditta individuale di MICHELA GIOVANNINI consulente linguistica, nelle forme d'uso commerciale così come previsto dall'art. 15 comma 3 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23;
- visto il regolamento "Funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del Dirigente dell'Istituto Culturale Ladino di Vigo di Fassa (TN)", approvato con deliberazione n. 23 di data 31 marzo 2000 e modificato con deliberazione n. 29 di data 20 aprile 2000 ed approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1366 di data 2 giugno 2000;
- visto il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017 ed il relativo documento tecnico di accompagnamento e specificazione del Bilancio 2015-2017, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41 di data 19 dicembre 2014 e ss.mm.;
- viste le direttive definitive per l'attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2015 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2063 di data 29 novembre 2014 ed in particolare l'allegato A punto 2 lettera b) e disposizioni comuni, laddove vengono escluse dai limiti imposti alla spesa per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza le spese

indispensabili purché connesse all'attività istituzionale dell'ente, le quali devono essere assunte secondo criteri di sobrietà;

- ritenuto che la spesa relativa agli incarichi oggetto del presente provvedimento sia da ricondurre senza dubbio all'attività istituzionale dell'ente in quanto volti allo sviluppo della lessicografia ladina (progetto VOLF), primo obiettivo che questo istituto si è dato per l'anno 2015 (cfr. documento programmatico anno di attività 2015), realizzando quelle che sono le finalità di cui all'art. 1 dello Statuto;
- visti gli atti citati e le motivazioni esposte in premessa;
- accertato che la certificazione antimafia di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 non è richiesta, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, per erogazioni il cui valore complessivo non superi Euro 154.937,07.=,
- accertata la disponibilità di fondi sui capitoli 337 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2015;

determina

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 39-sexies, comma 2 della legge provinciale n. 23/1990, al dott. Fabio Scetti [REDACTED] [REDACTED] l'incarico di collaborazione occasionale concernente il lavoro di controllo e ripulitura di n. 4.000 lemmi, di controllo degli apparati flessionali e grammaticali e strutturazione dei rinvii, strutturazione e lemmatizzazione delle polirematiche, nell'ambito del progetto "VoLF";
2. di approvare lo schema di contratto allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. di stabilire che l'incarico decorre a partire dalla data di adozione del presente provvedimento, nelle more della stipula del contratto e che la conclusione dell'incarico è prevista entro un mese dalla data di affidamento dello stesso, salvo possibilità di proroga da concordare fra le parti;
4. di fissare il compenso relativo all'incarico di cui al punto 1, in € 2.500,00 lordi;
5. di corrispondere al dott. Fabio Scetti il compenso di cui al precedente punto 4), non soggetto ad I.V.A. a norma dell'art. 5 del DPR 633/72 e successive modificazioni, su richiesta in un'unica soluzione dietro presentazione di nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziali e previo accertamento dell'avvenuta regolare prestazione d'opera;
6. di dare atto che l'incarico conferito al dott. Scetti si configura come lavoro autonomo occasionale in quanto non supera i trenta giorni e l'importo non è superiore ad € 5.000,00;
7. di affidare inoltre per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 39-sexies, comma 2 della legge provinciale n. 23/1990, alla dott.ssa Silvia Pallini [REDACTED] [REDACTED] l'incarico di collaborazione concernente il lavoro di controllo e ripulitura di n. 11.000 lemmi, il controllo degli apparati flessionali e grammaticali e la strutturazione dei rinvii, la strutturazione e lemmatizzazione delle polirematiche, nell'ambito del progetto "VoLF";
8. di approvare lo schema di contratto allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

9. di stabilire che l'incarico decorre a partire dalla data di adozione del presente provvedimento, nelle more della stipula del contratto e che la conclusione dell'incarico è prevista entro e non oltre il giorno 18 dicembre 2015, salvo possibilità di proroga da concordare fra le parti;
10. di fissare il compenso relativo all'incarico di cui al punto 6, in € 7.590,00 lordi;
11. di corrispondere alla dott.ssa Pallini il compenso di cui al precedente punto 9), non soggetto ad I.V.A. a norma dell'art. 5 del DPR 633/72 e successive modificazioni, su richiesta in due rate, la prima di € 3.000,00 il 27 novembre 2015 ed il saldo il 19 dicembre 2015 a conclusione dell'incarico, dietro presentazione di nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziali e previo accertamento dell'avvenuta regolare prestazione d'opera;
12. di dare atto che il rapporto instaurato con la dott.ssa Pallini Silvia, nella forma coordinata e continuativa, è da ritenersi senza alcun vincolo di subordinazione, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, senza organizzazione di mezzi e senza l'utilizzo delle attrezzature dell'Istituto e sarà svolto presso la residenza della collaboratrice;
13. di incaricare inoltre, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 39-sexies, comma 2 della legge provinciale n. 23/1990, la ditta "CELE Centro di studi linguistici per l'Europa" C.F./P.I. 02703020129 per lo sviluppo, la gestione e l'implementazione del toolbox lessicografico predisposto ad hoc per il progetto VoLF, la programmazione tecnico-scientifica secondo le indicazioni dell'Istitut Cultural Ladin, il coordinamento operativo dell'attività linguistica e lessicografica, il controllo della coerenza lessicografica degli articoli realizzati dai collaboratori, il controllo e lo sviluppo della funzione *check print* del database e infine per l'utilizzo di un server per il lavoro online con accesso multiutente (tre licenze per un anno), a fronte di un compenso di € 13.786,00 (I.V.A. 22% inclusa) che dovrà essere concluso entro e non oltre il 10 dicembre 2015;
14. di incaricare inoltre, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 39 sexies, comma 2 della legge provinciale n. 23/1990, la "Serling" soc. coop. di Udine, C.F.P.I. 02203350307 per il lavoro di assistenza nella implementazione del suddetto toolbox lessicografico e la revisione e strutturazione di 2.000 record lessicografici, la revisione di errori di immissione della base di dati, il canone d'uso per l'utilizzo di sistemi di condivisione di dati, a fronte di un compenso lordo di € 6.710,00 (I.V.A. inclusa) che dovrà essere concluso entro e non oltre il 10 dicembre 2015;
15. di incaricare infine, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 39 sexies, comma 2 della legge provinciale n. 23/1990, la ditta individuale "Michela Giovannini Consulente linguistica" di Milano P.I. 02275060222 per il lavoro di revisione e strutturazione dettagliatamente descritto nella proposta citata in premessa, di n. 9.000 record lessicografici a fronte di un compenso lordo di € 4.375,00 (+ rivalsa I.N.P.S. 4%) che dovrà essere concluso entro e non oltre il 10 dicembre 2015;
16. di dare atto che i contratti di cui ai punti 13), 14) e 15) verranno perfezionato attraverso lo scambio di corrispondenza, ai sensi degli artt. 13 e 15 della L.P. 23/1990 e s.m.;
17. di dare atto che l'Istituto Culturale Ladino provvederà al pagamento dei corrispettivi di cui ai punti 13 e 14 in un'unica soluzione ad avvenuta esecuzione della prestazione a seguito di ricevimento di regolare fattura elettronica e previa attestazione della regolare esecuzione della prestazione resa dalla Direzione di questo Istituto;

18. di dare atto inoltre che l'Istituto Culturale Ladino provvederà al pagamento del corrispettivo di cui al punto 15) a seguito di ricevimento di regolare fattura elettronica in tre rate, ad avvenuta esecuzione di ognuna delle tre fasi lavorative; € 1.500,00 (+ rivalsa INPS 4%) il 15.10.2015, € € 1.500,00 (+ rivalsa INPS 4%) il 13.11.201 ed il saldo di € 1.375,00 (+ rivalsa INPS 4%) il 10.12.2015 previa attestazione della regolare esecuzione della prestazione resa dalla Direzione di questo Istituto;
19. di far fronte alla spesa relativa al presente provvedimento quantificata in complessivi € 37.550,00, comprensiva degli oneri riflessi, al capitolo 337 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2015;
20. di provvedere alla pubblicazione degli incarichi di cui al presente provvedimento ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013 n. 5) tramite gli elenchi previsti dall'art. 39 undecies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

IL DIRETTORE
- dott. Fabio Chiocchetti -

Allegati: 1) Schema di contratto Scetti Fabio
 2) Schema di contratto Silvia Pallini

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della legge provinciale 14.09.79, n. 7 e successive modificazioni

CAPITOLO	BILANCIO	N. IMPEGNO	IMPORTO
337	2015	515	37.550,00

Vigo di Fassa, 7 ottobre 2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Marianna Defrancesco

Per copia conforme all'originale

Vigo di Fassa,

IL DIRETTORE
dott. Fabio Chiocchetti

SCHEMA DI CONTRATTO

Tra l'Istituto Culturale Ladino, con sede in Vigo di Fassa, Strada de la Pleif, 7, C.F. 00379240229, (di seguito denominato "ICL"), rappresentato da:

• dott. Fabio Chiocchetti, [REDACTED], che interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore dell'ICL;

e

• sig. Fabio Scetti, [REDACTED];
premessso

che con determinazione del Direttore n. XX di data xx ottobre 2015 l'ICL ha affidato al dott. Fabio Scetti un incarico di consulenza,

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto del Contratto)

L'ICL affida al dott. Fabio Scetti [REDACTED] (di seguito denominato collaboratore) che accetta, un incarico di collaborazione occasionale concernente il lavoro di controllo e ripulitura di n. 4.000 lemmi, di controllo degli apparati flessionali e grammaticali e strutturazione dei rinvii, strutturazione e lemmatizzazione delle polirematiche, nell'ambito del progetto "VoLF".

Articolo 2

(Qualificazione, tempi, durata della collaborazione)

Le sottoscritte parti espressamente e senza riserve riferiscono l'oggetto del presente contratto e quindi l'attività del collaboratore al campo del lavoro autonomo, escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione. Il presente contratto è sottoscritto ai sensi dell'art. 39-sexies, comma 2 della L.P. 23/1990. La collaborazione oggetto del presente contratto ha inizio dalla data di adozione del provvedimento del Direttore dell'ICL ed ha durata di 1 mese, fatta salva la possibilità di proroga concordata tra le parti

Articolo 3

(Esecuzione della prestazione)

Il collaboratore si impegna a svolgere personalmente l'incarico affidatogli, senza facoltà di delega a terzi, in piena autonomia, senza obblighi di orario né di esclusività. In particolare si specifica che il collaboratore:

1. non è soggetto al potere direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione, salvo il necessario coordinamento programmatico e generale esercitato dalla Direzione di questo istituto al fine di utilizzare compiutamente la sua prestazione professionale e pertanto svolgerà la prestazione senza vincolo di subordinazione, in totale autonomia organizzativa operativa, negli orari che andrà autonomamente a determinare e senza alcun vincolo logistico;
2. dovrà svolgere la prestazione personalmente, a suo esclusivo rischio, mentre l'ente si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria al consulente, al fine di agevolare lo stesso nello svolgimento dell'attività sopraindicata e a fornire al soggetto incaricato tutto il materiale informativo in suo possesso che dovesse risultare necessario ai fini di un più agevole svolgimento dell'incarico.

Articolo 4

(Obbligo di riservatezza e di correttezza)

E' fatto divieto al collaboratore di divulgare o rivelare a terzi o di utilizzare, a proprio o altrui profitto o ad altrui danno, le informazioni di cui sia venuto a conoscenza per ragione della prestazione svolta e per le quali non sia previsto l'accesso al pubblico.

L'ICL e il collaboratore si impegnano a trattare i dati personali provenienti rispettivamente dal collaboratore e da parte committente unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela e rispetto dei dati personali.

Ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi) e della l.p. 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni) il collaboratore si impegna a rendere una dichiarazione in merito all'inesistenza o meno di conflitti di interesse, conformandosi altresì al disposto degli articoli 7, 8 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1217 del 18 luglio 2014.

Articolo 5

(Corrispettivo)

L'ICL si impegna a versare al collaboratore, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, un compenso lordo pari a 2.500,00. Le Parti espressamente riconoscono che gli importi indicati nel presente articolo sono comprensivi di tutto quanto spettante al collaboratore, il quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

Articolo 6

(Modalità e tempi di pagamento)

L'ICL corrisponderà al collaboratore la somma di cui al precedente art. 5, su richiesta in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla data di presentazione di nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziali e previo accertamento da parte della Direzione di questo istituto dell'avvenuta regolare esecuzione della prestazione.

Articolo 7

(Facoltà di recesso)

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente contratto mediante comunicazione alla controparte almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte del collaboratore, il compenso dovuto a quest'ultimo verrà rideterminato dall'ICL in base all'attività effettivamente svolta dallo stesso fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di recesso, le parti fanno rinvio agli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.

L'ICL si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto per inadempimento, anche parziale, della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione degli obblighi di qualsiasi tipo da parte del collaboratore.

Il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancata sussistenza di legge (rilevabile in qualunque momento) in capo all'incaricato ed in particolare a seguito della verifica della dichiarazione attestante l'assenza di situazioni di incompatibilità previste dall'art. 39 novies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, senza che nulla sia dovuto all'incaricato per l'eventuale lavoro svolto e salvo risarcimento del danno in capo all'amministrazione.

Articolo 8

(Clausola Penale)

Nel caso di inadempimento definitivo degli obblighi contrattuali da parte del collaboratore nell'esatta esecuzione della prestazione, l'ICL quantifica il danno in un importo pari a 1/10 (un decimo) del compenso pattuito.

Articolo 9

(Modifiche o integrazioni al contratto)

Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti per iscritto.

Articolo 10

(Utilizzazione e pubblicazione dei risultati)

Il collaboratore cede all'ICL ogni e qualsiasi diritto sull'attività svolta e sul prodotto ottenuto, senza avere nulla a pretendere. L'ICL potrà liberamente utilizzare il risultato derivante dall'attività oggetto del presente contratto allo scopo di diffonderlo ed agevolarne la conoscenza.

Articolo 11

(Clausola di rinvio)

Per quanto non espressamente pattuito, le parti rinviando alla disciplina vigente in materia di contratti di consulenza, nonché agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente contratto.

Articolo 12

(Foro competente)

Competente a risolvere eventuali controversie che dovessero sorgere dall'applicazione del presente contratto è il Foro di Trento.

Per l'ISTITUTO CULTURALE LADINO

Dott. Fabio Chiocchetti

IL COLLABORATORE

dott. Fabio Scetti

Vigo di Fassa,

Parte integrante alla determinazione del Direttore n. 87 del 7 ottobre 2015

Vigo di Fassa, 7 ottobre 2015

IL DIRETTORE

- dott. Fabio Chiocchetti -

SCHEMA DI CONTRATTO

Tra l'Istituto Culturale Ladino, con sede in Vigo di Fassa, Strada de la Pieif, 7, C.F. 00379240229, (di seguito denominato "ICL"), rappresentato da:

• dott. Fabio Chiocchetti, [REDACTED] che interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore dell'ICL;

e

• dott.ssa Pallini Silvia, [REDACTED];
premessi

che con determinazione del Direttore n. XX di data xx ottobre 2015 l'ICL ha affidato alla dott.ssa Pallini Silvia un incarico di collaborazione,

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto del Contratto)

L'ICL affida alla dott.ssa Pallini Silvia [REDACTED] (di seguito denominato collaboratore) che accetta, un incarico di collaborazione coordinata e continuativa concernente il lavoro di controllo e ripulitura di n. 11.000 lemmi, il controllo degli apparati flessionali e grammaticali e la strutturazione dei rinvii, la strutturazione e lemmatizzazione delle polirematiche, nell'ambito del progetto "VoLF"

Articolo 2

(Qualificazione, tempi, durata della collaborazione)

Le sottoscritte parti espressamente e senza riserve riferiscono l'oggetto del presente contratto ad attività di collaborazione, escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione. Il presente contratto è sottoscritto ai sensi dell'art. 39-sexies, comma 2 della L.P. 23/1990. La collaborazione oggetto del presente contratto ha inizio dalla data di adozione del provvedimento del Direttore dell'ICL e dovrà essere concluso entro e non oltre il giorno 18 dicembre 2015, fatta salva la possibilità di proroga concordata tra le parti

Articolo 3

(Esecuzione della prestazione)

Il collaboratore si impegna a svolgere personalmente l'incarico affidatogli, senza facoltà di delega a terzi, in piena autonomia, senza obblighi di orario né di esclusività. In particolare si specifica che il collaboratore:

3. non è soggetto al potere direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione, salvo il necessario coordinamento programmatico e generale esercitato dalla Direzione di questo istituto al fine di utilizzare compiutamente la sua prestazione professionale e pertanto svolgerà la prestazione senza vincolo di subordinazione, in totale autonomia organizzativa operativa, negli orari che andrà autonomamente a determinare e senza alcun vincolo logistico;
4. dovrà svolgere la prestazione personalmente, a suo esclusivo rischio, mentre l'ente si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria al consulente, al fine di agevolare lo stesso nello svolgimento dell'attività sopraindicata e a fornire al soggetto incaricato tutto il materiale informativo in suo possesso che dovesse risultare necessario ai fini di un più agevole svolgimento dell'incarico.

Articolo 4

(Obbligo di riservatezza e di correttezza)

E' fatto divieto al collaboratore di divulgare o rivelare a terzi o di utilizzare, a proprio o altrui profitto o ad altrui danno, le informazioni di cui sia venuto a conoscenza per ragione della prestazione svolta e per le quali non sia previsto l'accesso al pubblico.

L'ICL e il collaboratore si impegnano a trattare i dati personali provenienti rispettivamente dal collaboratore e da parte committente unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela e rispetto dei dati personali.

Ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi) e della l.p. 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni) il collaboratore si impegna a rendere una dichiarazione in merito all'inesistenza o meno di conflitti di interesse, conformandosi altresì al disposto degli articoli 7, 8 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1217 del 18 luglio 2014.

Articolo 5

(Corrispettivo)

L'ICL si impegna a versare al collaboratore, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, un compenso lordo pari a 7.590,00. Le Parti espressamente riconoscono che gli importi indicati nel presente articolo sono comprensivi di tutto quanto spettante al collaboratore, il quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

Articolo 6

(Modalità e tempi di pagamento)

L'ICL corrisponderà al collaboratore la somma di cui al precedente art. 5, su richiesta in due rate, la prima di € 3.000,00 il 27 novembre 2015 ed il saldo il 19 dicembre 2015 a conclusione dell'incarico, dietro presentazione di nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziali e previo accertamento dell'avvenuta regolare prestazione d'opera.

Articolo 7

(Facoltà di recesso)

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente contratto mediante comunicazione alla controparte almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte del collaboratore, il compenso dovuto a quest'ultimo verrà rideterminato dall'ICL in base all'attività effettivamente svolta dallo stesso fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di recesso, le parti fanno rinvio agli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.

L'ICL si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto per inadempimento, anche parziale, della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione degli obblighi di qualsiasi tipo da parte del collaboratore.

Il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancata sussistenza di legge (rilevabile in qualunque momento) in capo all'incaricato ed in particolare a seguito della verifica della dichiarazione attestante l'assenza di situazioni di incompatibilità previste dall'art. 39 novies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, senza che nulla sia dovuto all'incaricato per l'eventuale lavoro svolto e salvo risarcimento del danno in capo all'amministrazione.

Articolo 8

(Clausola Penale)

Nel caso di inadempimento definitivo degli obblighi contrattuali da parte del collaboratore nell'esatta esecuzione della prestazione, l'ICL quantifica il danno in un importo pari a 1/10 (un decimo) del compenso pattuito.

Articolo 9

(Modifiche o integrazioni al contratto)

Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti per iscritto.

Articolo 10

(Utilizzazione e pubblicazione dei risultati)

Il collaboratore cede all'ICL ogni e qualsiasi diritto sull'attività svolta e sul prodotto ottenuto, senza avere nulla a pretendere. L'ICL potrà liberamente utilizzare il risultato derivante dall'attività oggetto del presente contratto allo scopo di diffonderlo ed agevolarne la conoscenza.

Articolo 11

(Clausola di rinvio)

Per quanto non espressamente pattuito, le parti rinviando alla disciplina vigente in materia di contratti di consulenza, nonché agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente contratto.

Articolo 12

(Foro competente)

Competente a risolvere eventuali controversie che dovessero sorgere dall'applicazione del presente contratto è il Foro di Trento.

Per l'ISTITUTO CULTURALE LADINO

Dott. Fabio Chiocchetti

Vigo di Fassa,

Parte integrante alla determinazione del Direttore n. 87 del 7 ottobre 2015

Vigo di Fassa, 7 ottobre 2015

IL COLLABORATORE

dott. ssa Silvia Pallini

IL DIRETTORE

- dott. Fabio Chiocchetti -